

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****203 / 2026 del 23/06/2026****Oggetto: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL SIG. DANILO BONADA PRESSO L'ASST SETTE LAGHI.**

---

**OGGETTO:** ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL SIG. DANILO BONADA PRESSO L'ASST SETTE LAGHI.

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs 165/2001 il quale statuisce: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la Convenzione quadro approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/4677 del 7 luglio 2025, avente ad oggetto *"Determinazioni in merito alla collaborazione tra Agenzia Regionale Emergenza Urgenza — AREU — e gli Enti Sanitari pubblici per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera"*, disciplina, tra l'altro, i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività e per la messa a disposizione dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate ad AREU dalla L.R. n. 33/2009, nonché delle attività delegate dalla Giunta regionale;

**VISTO** che:

- nell'ambito delle attività di collaborazione tra AREU e l'ASST Sette Laghi, risulta opportuno potenziare l'Ufficio Comunicazione della succitata ASST mediante l'individuazione di personale specializzato, dotato di specifiche competenze e conoscenze anche degli ambiti operativi oggetto di collaborazione tra AREU e ASST, al fine di agevolare le iniziative di comunicazione congiunte;
- che AREU ha manifestato la propria disponibilità ad assegnare ad ASST Sette Laghi il sig. Danilo Bonada, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di AREU, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, in possesso delle competenze richieste, al fine di supportare le attività dell'Ufficio Comunicazione della ASST Sette Laghi e le ulteriori iniziative connesse alla collaborazione istituzionale tra le Parti;

**ACQUISITO** il parere favorevole rilasciato dall'ASST Sette Laghi per l'attivazione dell'assegnazione temporanea nei confronti del sig. Danilo Bonada;

**RITENUTO**, pertanto, di attivare l'istituto dell'assegnazione temporanea presso ASST Sette laghi nei confronti del sig. Danilo Bonada, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di questa Agenzia, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, per lo svolgimento delle funzioni definite all'interno del protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** altresì di stabilire che l'assegnazione temporanea decorre dal 01/07/2026 fino al 30/06/2027;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di attivare ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs 165/2001, l'assegnazione temporanea presso ASST Sette laghi nei confronti del sig. Danilo Bonada, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di AREU, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, per lo svolgimento delle funzioni definite all'interno del protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l'assegnazione temporanea decorre dall'01/07/2026 fino al 30/06/2027;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Laura Lucia CANZI, Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

## **PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7, DEL D.LGS 165/2001**

### **TRA**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SETTE LAGHI** (di seguito denominata ASST), con sede in Varese, Viale Borri, 57, C.F./P.IVA 03510050127, in atto rappresentata dal Dott. Mauro Moreno, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

### **E**

**AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano, Viale Monza n. 223 e con sede operativa in Milano – Via Melchiorre Gioia, 37 - C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la Convenzione quadro approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/4677 del 7 luglio 2025, avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla collaborazione tra Agenzia Regionale Emergenza Urgenza — AREU — e gli Enti Sanitari pubblici per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera", disciplina, tra l'altro, i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività e per la messa a disposizione dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate ad AREU dalla L.R. n. 33/2009, nonché delle attività delegate dalla Giunta regionale;
- nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, le Parti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'implementazione delle attività dei Team di Risposta Rapida Domiciliare — TRRD — finalizzato a collaborare all'avvio, allo sviluppo e all'efficientamento delle attività dei predetti Team, attivati dalla ASST Sette Laghi e operanti nel territorio di afferenza della stessa, anche in coordinamento con la Centrale Medica Integrata e con il Numero Europeo Armonizzato NEA 116117;

### **• RICHIAMATO**

- l'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs 165/2001 il quale statuisce: "*Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime*";

### **VISTO**

- che nell'ambito delle attività di collaborazione attivate tra le Parti, risulta opportuno potenziare l'Ufficio Comunicazione dell'ASST Sette Laghi mediante l'individuazione di personale specializzato, dotato di specifiche competenze e conoscenze anche degli ambiti operativi oggetto di collaborazione tra AREU e ASST, al fine di agevolare le iniziative di comunicazione congiunte;

- che AREU ha manifestato la propria disponibilità ad assegnare ad ASST Sette Laghi una risorsa in possesso delle competenze richieste, al fine di supportare le attività dell'Ufficio Comunicazione e le ulteriori iniziative connesse alla collaborazione istituzionale tra le Parti;

## **SI CONVIENE E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **1. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA**

AREU e ASST Sette Laghi, intendono con il presente protocollo d'intesa attivare l'istituto contrattuale dell'assegnazione temporanea presso ASST Sette Laghi nei confronti del sig. Danilo Bonada, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di AREU, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, per lo svolgimento delle funzioni definite nel successivo articolo.

### **2. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

AREU mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità del rapporto di lavoro. Il Sig. Danilo Bonada assegnato all'ASST Sette Laghi conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso AREU.

All'ASST Sette Laghi compete l'organizzazione dell'attività del Sig. Danilo Bonada nel rispetto del profilo professionale in cui è inquadrato.

Per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, sono a carico e liquidati direttamente da AREU.

Il servizio prestato per l'ASST Sette Laghi durante il periodo di assegnazione temporanea è equiparato al servizio prestato presso AREU, anche ai fini di un'eventuale progressione di carriera.

### **3. ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Il sig. Danilo Bonada è dotato delle specifiche competenze richieste per la realizzazione delle attività di seguito delineate.

- riprese video in occasione di eventi, manifestazioni e attività
- guida di auto aziendali per spostamenti sul territorio regionale in occasione di attività istituzionali fuori sede.
- attività di editing dei video realizzati, fotoritocco, archiviazione e catalogazione dei file video/foto tramite utilizzo di software aziendali;
- riprese video nelle sedi individuate dalla ASST Sette Laghi

### **4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

La fruizione di istituti contrattuali o di legge che prevedano una preventiva istruttoria e /o l'adozione di un atto autorizzatorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo la concessione di aspettative) deve essere preventivamente autorizzato da AREU.

La rilevazione delle presenze è in capo all'ASST Sette Laghi e l'attività lavorativa svolta in orario straordinario non potrà eccedere le 180 ore annuali.

L'ASST Sette Laghi mette a disposizione del sig. Danilo Bonada tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo, a titolo esemplificativo attrezzature video/fotografiche, computer, telefono e mezzi di trasporto.

Il trattamento economico continuerà ad essere erogato da AREU, secondo gli importi definiti dalla contrattazione collettiva dell'area di competenza.

Gli oneri previdenziali e IRAP sono a carico di AREU così come il connesso versamento e la trasmissione dei flussi telematici verso INPS.

## **5. DURATA**

Il presente protocollo d'intesa ha validità a partire dall'01/07/2026 e per la durata di un anno, fino al 30/06/2027, in relazione ad esigenze ulteriori connesse al progetto in corso.

## **6. COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Per tutte le prestazioni rese in forza di tale protocollo è prevista la copertura INAIL per il rischio di infortuni, compreso quello "in itinere", malattia e malattia professionale i cui costi saranno a carico di AREU.

L'ASST è tenuta ai medesimi obblighi di sicurezza e prevenzione che deve osservare nei confronti dei propri dipendenti, ottemperando agli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Sette Laghi  
il Direttore Generale p.t. Dott. Mauro Moreno

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza  
il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo